

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le esportazioni di prodotti di cui ai codici NC da 0401 a 0405, effettuate a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione di una copia del documento di trasporto e di uno dei documenti elencati nell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2007.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri tengono conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA